

CONVENZIONE EX ART. 9 COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108 PER IL SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI", INVESTIMENTO 3.1 "SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO", DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

CUP F81C22002270006

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 44, in persona del Direttore Generale della Direzione Generale Incentivi Energia, Ing. Mauro Mallone (di seguito anche Ministero o DGIE)

E

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, avente codice fiscale partita IVA n. 05754381001, in persona del legale rappresentante, Dott. Andrea Ripa di Meana (di seguito il GSE)

Di seguito indicate congiuntamente come "Parti"

VISTI

- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni"*;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 27, comma 1, ai sensi del quale *"per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate"*;
- il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

- il DPCM 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica*”;
- il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, recante l’individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica ed in particolare l’articolo 16 che stabilisce che la Direzione Generale Incentivi Energia esercita le competenze di cui all’articolo 15 del DPCM 29 luglio 2021 n. 128;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 18 febbraio 2022 con n. 228, con il quale è stato conferito all’Ing. Mauro Mallone l’incarico di Direttore della Direzione generale incentivi energia (DG IE);
- il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato in GURI - Serie Generale n.264 del 11 novembre 2022, ed in particolare l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- il Decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione dell’Unità di Missione per il PNRR presso il MiTE ai sensi dell’articolo 8 del Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;
- l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

- nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*” ed in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede che, al fine di identificare ciascun regime di aiuti e aiuto ad-hoc nell'ambito del Registro nazionale aiuti, l'Autorità responsabile è tenuta alla registrazione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del registro;
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
 - il Regolamento UE 2020/852 ed in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
 - la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” ed in particolare:
 - a) l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - b) l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - c) l'articolo 1, il comma 1044, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
 - il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, il quale prevede che “*Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo*”, l'articolo 9, comma 1, ai sensi del quale “*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli*

- interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente” e i successivi commi 2 e 3, i quali prevedono rispettivamente che “Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.” e “Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile”;*
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e in particolare l’Investimento 3.1 “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” finalizzato ad incentivare lo sviluppo del “*teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente*”, così come definito dal sopracitato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, tramite l’estensione di reti esistenti o realizzazione di nuove reti;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (*overhead*) e obiettivi (*target*) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1, e in particolare:
 - a) la *milestone* M2C3-9 che prevede, entro il T4 2022, l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l’ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l’obbligo di ridurre il consumo energetico;
 - b) il *target* M2C3-10 che prevede, entro il T1 2026, il completamento della costruzione delle nuove reti per il teleriscaldamento, o dell’ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpc all’anno. L’investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all’Allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, il quale prevede che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*”;
 - il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha assegnato alle Amministrazioni centrali di cui sopra le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, che prevede che le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR “*provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi*

provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi”;

- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, commi 3 e 4;
- l'articolo 53 del predetto regolamento (UE) n. 2021/1060 che, al paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le sovvenzioni possono assumersi come combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione, e che al paragrafo 3, lettera c), prevede la possibilità di ricorso ai costi unitari, alle somme forfettarie e ai tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni per stabilire l'importo delle sovvenzioni;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze di seguito indicate:
 - a) n. 21 del 14 ottobre 2021, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;
 - b) n. 25 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;
 - c) n. 31 del 14 dicembre 2021, avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;
 - d) n. 32 del 30 dicembre 2021, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*”;
 - e) n. 33 del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;
 - f) n. 4 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;
 - g) n. 6 del 24 gennaio 2022, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;
 - h) n. 9 del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;
 - i) n. 21 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in*

- relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;*
- j) n. 27 del 21 giugno 2022, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;*
 - k) n. 28 del 4 luglio 2022, avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;*
 - l) n. 29 del 26 luglio 2022, avente ad oggetto *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”;*
- la nota circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”;*
 - la nota circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”;*
 - la nota circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante *“PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”;*
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, recante *“Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento”;*
 - il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante *“Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”* e in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. tt) che reca la definizione teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
 - il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante *“Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;*
 - il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*, ed in particolare gli articoli 13 e 14, comma 1, lettera a);
 - il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;*
 - il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022, recante la disciplina delle modalità per la concessione dei benefici della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 *“Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”*, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 25 luglio 2022 al n. 2181;

- il decreto del direttore generale della DGIE n. 94 del 28 luglio 2022, con il quale, in attuazione dell'articolo 4, comma 4 del citato decreto n. 263 del 30 giugno 2022, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- il decreto del direttore generale della DGIE prot. n. 241 del 6 ottobre 2022 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande alle ore 10 del 10 ottobre 2022;
- il decreto del direttore generale della DGIE prot. n. 416 del 20/12/2022 con il quale sono stati modificati gli articoli 11 e 19 dell'Avviso Pubblico del 28 luglio 2022, n. 94;

Considerato che

- il Gestore dei Servizi Energetici– GSE S.p.A. è il soggetto gestore dei meccanismi incentivanti cd. Cogenerazione ad alto rendimento e Conto termico, nonché il soggetto preposto alla qualifica delle reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 199/2021;
- con il citato DM n. 263 del 30 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica, ferma restando la titolarità dell'Investimento in capo al medesimo Ministero, ha previsto:
 - a) di avvalersi del supporto tecnico-operativo del GSE, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - b) di disciplinare tramite apposita Convenzione sottoscritta tra il Ministero il GSE le attività a quest'ultimo delegate;
- con il citato decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022, è stato approvato l'Avviso pubblico che disciplina i termini, le modalità e la procedura per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di investimento per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti, nell'ambito della misura Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1;
- con nota prot. n.0078315 del 22 giugno 2022, la DGIE ha invitato il GSE a presentare una proposta progettuale, comprensiva dell'offerta economica per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-operativo per l'attuazione del progetto "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1;
- con nota prot. AMM/P20220000040 del 27 luglio 2022, acquisita al protocollo MiTE al n. 93977 del 28 luglio 2022, il GSE ha trasmesso la proposta progettuale e il relativo piano dei costi stimato in complessivi 2,395 milioni di euro, oltre IVA, con scadenza delle attività prevista per il 31 marzo 2028;
- con nota del 16 dicembre 2022, acquisita al protocollo MiTE al n. 159343 del 19 dicembre 2022, il GSE ha trasmesso un aggiornamento della proposta progettuale rettificando i costi di struttura (c.d. *Overhead*);
- i costi eccedenti il valore massimo di €2.000.000,00 di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 30 giugno 2022, stimati in €399.578,00, oltre IVA, sono a carico del GSE;
- la proposta progettuale aggiornata, pervenuta dal GSE con la citata nota prot. n. 159343 del 19 dicembre 2022, è stata valutata preventivamente dalla Divisione I della DGIE e la relazione

tecnico-illustrativa e di congruità è stata trasmessa alla Direzione generale con nota prot. n. 161550 del 21 dicembre 2020;

- con la determina a contrarre prot. n. 421 del 21 dicembre 2022 la DGIE ha manifestato la volontà di procedere ad affidare al GSE mediante la stipula di una apposita convenzione il servizio di supporto tecnico operativo per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR del valore massimo di 2 milioni di euro;

Tutto ciò visto, premesso e considerato le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse e la proposta progettuale del GSE di cui all'Allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura del supporto tecnico-operativo da parte del GSE al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito delle attività previste dall'Investimento 3.1 "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento" inserito nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 3 "Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici" del PNRR, così come indicato nell'Allegato "A".

Articolo 3

(Compiti in capo al GSE)

1. Le attività di supporto tecnico-operativo al Ministero sono quelle indicate nella proposta progettuale trasmessa dal GSE con nota del 16 dicembre 2022 e integralmente riportata in Allegato A.

Articolo 4

(Modifica e adattamento delle attività oggetto della Convenzione)

1. Il Ministero si riserva la facoltà di concordare per iscritto con il GSE, tramite apposito atto integrativo alla presente convenzione, gli adattamenti e le modifiche necessarie in relazione ad eventuali criticità o necessità sopraggiunte, comunque nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 16.

Articolo 5

(Efficacia e termini di realizzazione delle attività)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra le parti rispetto alle attività di competenza previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 263 del 30 giugno 2022 e dal decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022 sino alla data del 31 marzo 2028.
2. Le Parti si danno reciproco atto che le attività previste dalla presente Convenzione sono conformi, in termini tecnico-prestazionali e temporali, a quanto stabilito dalla proposta progettuale

presentata dal GSE, di cui all'Allegato "A", così come approvata dalla DGIE e che per ogni e qualsiasi attività non prevista nel presente atto deve farsi riferimento a quanto indicato nella citata proposta progettuale.

Articolo 6

(Modalità di raccordo tra le Parti)

1. Il GSE si impegna a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dal Ministero delle interruzioni nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione per giustificato motivo.
2. Il Ministero è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile individuato dal GSE ogni evento che possa incidere sull'attuazione delle azioni oggetto della presente Convenzione.
3. Al termine della validità della Convenzione, il responsabile individuato dal GSE è tenuto a presentare al Ministero una dettagliata relazione tecnica finale sulle attività svolte nel periodo di validità della presente Convenzione.

Articolo 7

(Costi)

1. L'ammontare dei costi per il servizio di supporto tecnico-operativo da parte del GSE, come stabilito dall'articolo 6, comma 2, del DM n. 263 del 30 giugno 2022, non può essere superiore all'1% delle risorse complessivamente disponibili per la misura (pari a 200 M€, e pari quindi a €2.000.000,00).
2. Per le attività previste dalla presente Convenzione, il cui costo è stimato in €2.399.578,00, oltre IVA, così come determinato dal GSE secondo la metodologia di cui all'Allegato "A", il Ministero riconoscerà al GSE la somma di €2.000.000,00 di cui al comma 1.
3. I costi di cui al comma 2, nei limiti di quanto indicato al comma 1, sono coperti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DM n. 263 del 30 giugno 2022.
4. Sono ammissibili a finanziamento le spese riferibili ad attività avviate a decorrere dalla data del decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022 con il quale vengono definiti i compiti del GSE, individuato soggetto attuatore dal DM n. 263 del 30 giugno 2022.
5. Entro il 30 giugno 2023, limitatamente ai costi afferenti all'implementazione del portale informatico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) del DM n. 263 del 30 giugno 2022, il GSE presenta al Ministero la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti e non coperti dai corrispettivi di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 6. Con la rendicontazione di cui al primo periodo, il GSE si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e trasmette la relativa richiesta di rimborso. Le somme a rimborso sono erogate dal Ministero entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.
6. Ai fini del monitoraggio della presente Convenzione, il GSE, entro il 31 dicembre 2023 e successivamente con cadenza annuale, presenta al Ministero una relazione sull'attuazione della Convenzione stessa, contenente anche l'indicazione dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 8

(Proprietà intellettuale)

1. Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dalla presente Convenzione, saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Articolo 9

(Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, per la durata della Convenzione stessa.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione. Gli obblighi di riservatezza sussistono fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione è effettuato dalle Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.
4. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si precisa che:
 - a) il Ministero è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati alle iniziative finanziate nell'ambito del Bando in questione. Il direttore generale della Direzione generale incentivi energia del Ministero è il Soggetto Designato dei dati per le attività in parola. Il Ministero ha altresì individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Luca Iadecola, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@mite.gov.it - Pec rpd@pec.minambiente.it;
 - b) il Ministero conferisce al GSE, con il presente atto, il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR. Sarà cura del Titolare provvedere alla disciplina della predetta nomina del GSE mediante specifico atto;
 - c) il Soggetto Designato al trattamento dei dati in questione per il GSE è il Dott. Luca Barberis, direttore del Dipartimento supporto all'efficienza energetica. I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del GSE S.p.A. sita in Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma. Il GSE ha altresì designato quale Responsabile della protezione dei Dati (RPD) l'Avv. Maria Antonietta Fadel, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Mail: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.
5. Le Parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, della presente Convenzione.

Articolo 10

(Tutela contro azioni di terzi)

1. Le Parti si obbligano a rispettare ed osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i) e ad attenersi ai vigenti rispettivi codici di comportamento e di prevenzione della corruzione.
2. Ciascuna delle parti è responsabile per casi di infortuni e danni arrecati anche a terzi per manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione e alle stesse imputabili.

Articolo 11

(Inadempimenti e risoluzione)

1. Le Parti possono risolvere la presente Convenzione nei casi di inadempimento grave entro 30 giorni dalla ricezione della relativa diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC).
2. Decorso il termine sopra indicato, la risoluzione della Convenzione opera di diritto ai sensi dell'articolo 1454 c.c.

Articolo 12

(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, per giustificato e comprovato motivo e con un preavviso scritto di 60 giorni, fermo restando che il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
2. Nei casi di cui al comma 1, è riconosciuto al GSE il rimborso delle spese per le attività effettivamente svolte sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, pro-quota/giorno rispetto alla proposta progettuale di cui all'Allegato "A". Qualora sussistano spese sostenute in conseguenza di impegni assunti dal GSE verso terzi fornitori per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, si assumono a riferimento i costi effettivamente sostenuti dal GSE in conseguenza del recesso contrattuale.

Articolo 13

(Controversie e foro competente)

1. Le Parti si impegnano a comporre bonariamente ogni eventuale controversia tra le stesse in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, e, solo in caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo di composizione bonaria, di devolvere la lite alla competente autorità giudiziaria.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente Convenzione è valida solo se concordata e approvata per iscritto dalle Parti.
3. Ai fini della presente Convenzione, ciascuna parte elegge domicilio presso la sede legale indicata in epigrafe.

Articolo 14

(Forza maggiore)

1. Le Parti non sono responsabili della mancata esecuzione di attività, parziale o totale, imputabile a cause di forza maggiore.
2. La Parte interessata da eventi che integrano cause di forza maggiore, oltre a comunicarlo tempestivamente alla controparte, è tenuta a svolgere quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

Articolo 15

(Comunicazioni)

1. Salva diversa espressa previsione, tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per il Ministero: alla c.a. Mauro Mallone
PEC: IE@pec.mite.gov.it
e-mail (se del caso): mallone.mauro@mite.gov.it
 - per il GSE: alla c.a. del direttore del dipartimento supporto all'efficienza Energetica, dott. Luca Barberis
PEC: gsespa@pec.gse.it
e-mail (se del caso): luca.barberis@gse.it

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Le Parti convengono che la presente Convenzione è il risultato di una negoziazione volta al perseguimento di un interesse comune e di una specifica condivisione tra le stesse con riferimento ad ogni singola clausola.
2. La presente Convenzione sarà trasmessa ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di rito.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme UE, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni relative al PNRR.
4. Il presente atto si compone di 15 articoli e da un Allegato, identificato dalla lettera "A" ed è, unitamente a questo, sottoscritto digitalmente ai sensi del CAD, in via telematica.
5. Resta ferma l'applicazione della presente Convenzione alle attività che le Parti dovranno svolgere in conseguenza di modifiche del quadro normativo, ivi comprese le modifiche alla dotazione finanziaria della misura.

Per il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica

Per il GSE

Dott. Ing. Mauro Mallone

Dott. Andrea Ripa di Meana

** La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'articolo 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

ALLEGATO A

PROPOSTA PROGETTUALE AGGIORNATA

PNRR INVESTIMENTO M2C3-I3.1

PROGETTO “SVILUPPO DI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO”

OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta riguarda l'intervento del PNRR 3.1. “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, inserito nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, per il quale sono state stanziare risorse finanziarie per un ammontare complessivo di €200.000.000,00 (euro duecentomilioni/00).

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite in due sezioni:

- sezione 1: 50 milioni di euro sono destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro;
- sezione 2: 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione.

La finalità dell'intervento è sviluppare reti di teleriscaldamento efficiente (330 km) e costruire impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto (360 MW) attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:

- nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficienti;
- estensione di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, conseguano la qualifica di rete di teleriscaldamento efficiente;
- ammodernamento di centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera al fine di rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento.

RUOLO DEL GSE

Il GSE fornisce al Ministero supporto tecnico operativo per l'attuazione dell'intervento del PNRR 3.1. “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, inserito nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, secondo quanto previsto dal modello di *governance* del PNRR.

Ai fini dell'accesso al beneficio i soggetti proponenti sono tenuti a presentare al Ministero, per il tramite dell'apposita piattaforma telematica predisposta dal GSE, istanza di partecipazione corredata da tutti gli elementi informativi e documentali necessari, secondo le modalità ed i termini indicati nell'avviso pubblico emanato con decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022.

Nell'ambito delle istanze di partecipazione presentate, il GSE effettua la verifica di ammissibilità delle domande, la valutazione istruttoria delle proposte progettuali e ne trasmette le risultanze alla Commissione di valutazione che sarà appositamente istituita dal Ministero, con l'indicazione della proposta dei punteggi conseguiti e degli eventuali motivi di inammissibilità.

Rimane compito attribuito al Ministero l'adozione dell'*atto di concessione* e la conseguente erogazione del contributo in conto capitale a favore dei Soggetti beneficiari, nei limiti delle soglie stabilite dalla pertinente disciplina sugli aiuti di Stato; in tale ambito il GSE potrà comunque fornire supporto allo stesso Ministero per lo svolgimento delle attività di gestione e controllo propedeutiche all'erogazione dei contributi in conto capitale in favore dei soggetti beneficiari (es. verifiche su documenti di fatturazione, ordini di bonifico, etc.).

La concessione dei contributi sarà subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti per l'accesso agli aiuti di Stato (es. Lista Deggendorf, imprese in difficoltà, cumulo, doppio finanziamento) nonché alla trasmissione da parte del Ministero, anche mediante il supporto del GSE, delle informazioni relative alle concessioni riconosciute alle pertinenti banche dati per la registrazione degli aiuti di Stato.

Concluso il processo di aggiudicazione delle agevolazioni, il GSE supporta operativamente il Ministero attraverso l'inserimento nel sistema informativo ReGiS dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti, e di quelli che comprovano il conseguimento dei *target/milestones*, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto dal PNRR, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero.

ATTIVITÀ PREVISTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Il GSE si impegna a supportare il Ministero nello svolgimento delle seguenti attività necessarie all'efficace ed efficiente gestione della misura ed in particolare a fornire le seguenti prestazioni e/o svolgere le seguenti attività:

- I. Attività di supporto tecnico finalizzata all'individuazione dei Soggetti beneficiari
 - i. Sviluppo e implementazione del portale informatico per la presentazione e valutazione delle istanze, per la gestione post ammissione. La piattaforma dovrà garantire sistemi di interfaccia, condivisi con le altre misure PNRR gestite dal GSE ma adattati per le finalità specifiche della misura in esame, atti a trasferire al sistema ReGiS i dati e le informazioni necessarie al Ministero per le attività di verifica dell'avanzamento attuativo dei progetti, della rendicontazione delle spese e del raggiungimento delle *milestone* e dei *target* concordati a livello europeo e nazionale per gli interventi del PNRR. Sarà inoltre prevista - con le stesse modalità informatiche già implementate per la gestione di altre misure PNRR gestite dal GSE ma adattate per le finalità specifiche della misura in esame - l'interoperabilità della stessa con il Registro RNA per le attività connesse agli adempimenti derivanti dalla disciplina sugli aiuti di Stato e con il sistema CUP per la tracciabilità dei finanziamenti pubblici.
 - ii. Predisporre il manuale per il caricamento delle istanze a portale.
 - iii. Predisporre le linee guida per la rendicontazione ed il monitoraggio.
- II. Supporto nell'attività di valutazione tecnica diretta delle istanze presentate
 - i. Svolgimento dell'istruttoria diretta delle istanze presentate dai soggetti proponenti. Il procedimento di valutazione è svolto secondo i termini e le modalità stabilite nel decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022 e le istanze sono valutate secondo i criteri definiti, anche ai fini dell'attribuzione di un punteggio di merito.
 - ii. L'istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze comprenderà l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti, tramite l'esame delle informazioni fornite e della documentazione inviata, per valutarne la rispondenza alle previsioni del Decreto e al quadro normativo in vigore.

- iii. Trasmissione alla Commissione di valutazione costituita dal Ministero delle schede di valutazione delle istanze presentate.
- III. Supporto al Ministero per l'assegnazione del Codice Unico di Progetto (CUP), su delega espressa da parte del Ministero.
- IV. Supporto alla redazione del decreto di concessione
 - i. Richiesta sottoscrizione dello "Schema tipo di atto di accettazione dell'agevolazione" tramite il portale;
 - ii. Verifica pagamento istruttoria a favore del GSE.
- V. Supporto nella gestione delle modifiche e varianti di progetto e delle rinunce
 - i. Istruttoria tecnica diretta delle istanze, fino al preavviso di rigetto;
 - ii. Trasmissione al Ministero della valutazione delle richieste presentate.
- VI. Supporto al Ministero per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari funzionali alle richieste di erogazione
 - i. Valutazione della documentazione presentata nell'ambito della rendicontazione a supporto delle richieste di erogazione presentate dai soggetti beneficiari (supporto del MASE per l'erogazione dei contributi in conto capitale (verifiche su fatturazioni, bonifici parlanti, etc.);
 - ii. Ricevimento della comunicazione di richiesta di erogazione dell'anticipo e della relativa fideiussione e trasmissione al Ministero;
 - iii. Trasmissione al Ministero dell'esito delle valutazioni delle richieste di erogazione e supporto per il caricamento dati su ReGiS.
- VII. Supporto nel monitoraggio
 - i. Raccolta e caricamento informazioni su REGIS nonché supporto al Ministero nella predisposizione di documentazione e reportistica utili al monitoraggio della misura e alla verifica dello stato di avanzamento dei progetti;
 - ii. Reportistica periodica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - iii. Segnalazione al Ministero di eventuali violazioni degli obblighi connessi alla realizzazione delle attività progettuali rispetto ai principi e agli obblighi specifici del PNRR;
 - iv. Informazione al Ministero sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;
 - v. Conservazione di tutti gli atti e i documenti connessi all'attuazione dell'intervento e agli indicatori di output di particolare interesse per il PNRR, eventualmente associati all'intervento stesso.
- VIII. Attività di riscontro sull'ottenimento della qualifica CAR e TLR efficiente nei 2 anni successivi alla data di fine lavori del progetto realizzato.
- IX. Attività di customer care rivolto ai soggetti proponenti e beneficiari mediante lo sviluppo di nuove pagine sul sito web istituzionale GSE e la definizione di appositi canali di comunicazione per finalità di contact center.

La programmazione delle attività descritte è rappresentata nel cronoprogramma allegato alla presente proposta.

INDIVIDUAZIONE DEI COSTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Nel seguito è riportata la descrizione della metodologia secondo cui sono state determinate le spese connesse al progetto; in particolare, si è assunto di escludere dal calcolo quelle relative ad attività che rientrano nei compiti istituzionali del GSE (costi di struttura).

Nel calcolo delle spese sono stati ricompresi i costi relativi allo sviluppo delle infrastrutture informatiche per la gestione delle iniziative e, per lo svolgimento di attività specifiche, è stata inoltre individuata l'entità delle *fee* da porre a carico dei soggetti beneficiari.

Per le attività sopramenzionate, è stimata una spesa complessiva pari a €2.399.578,00, oltre IVA, di cui:

- € 430.000/00, oltre IVA, per lo sviluppo di un'infrastruttura informatica funzionale alla gestione della Misura in oggetto;
- €1.969.578/00, oltre IVA, per costi operativi di gestione, come di seguito dettagliato in tabella 1:

Tabella 1

Costi (al netto di IVA)	€
Costi di gestione	1.969.578,00
<i>di cui personale</i>	1.480.886,00
<i>di cui overhead</i>	488.692,00
Piattaforma informatica	430.000,00
TOTALE	2.399.578,00

La piattaforma informatica, basata su tecnologia *Salesforce*, è configurata al fine di garantire le funzionalità necessarie alla gestione della misura in oggetto e, più nello specifico:

- alla gestione delle istanze di accesso all'incentivo;
- all'acquisizione delle informazioni utili al Monitoraggio.

La piattaforma è raggiungibile dal sito internet del GSE, mediante l'autenticazione con Spid all'Area Clienti, all'interno di una sezione dedicata ai Bandi PNRR. Inoltre, le attività di realizzazione della piattaforma comprenderanno la realizzazione di interfacce atte a garantire l'interoperabilità, mediante servizi API, con le seguenti piattaforme ReGiS e CUP, al fine di adempiere alle verifiche amministrative richieste dalle norme incluse le informazioni per le monitoraggio dei *target* e *milestones* e alla gestione della rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, finalizzate ad ottenere i fondi necessari all'erogazione degli incentivi.

Per quanto riguarda la gestione operativa della misura, le suddette stime di costo sono basate su una stima del costo del lavoro del personale direttamente impiegato nelle attività di gestione, a cui viene aggiunta una quota dei costi di struttura sostenuti dalla Società (c.d. *Overhead*).

Per la determinazione del costo sono state applicate le seguenti assunzioni:

- ✓ Costo del lavoro: costi afferenti l'effort del personale impiegato per le attività di:
 - sviluppo e implementazione delle procedure e dei processi inerenti lo "Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento", compresa la definizione delle specifiche funzionali degli asset informatici;

- gestione delle attività di istruttoria delle progettualità candidate alla misura e degli interventi realizzati;
- monitoraggio delle fasi di realizzazione fisica e di avanzamento finanziario dei progetti approvati;
- supporto tecnico-operativo e adempimenti amministrativi connessi alla misura.

Per il calcolo del costo sono stati utilizzati i dati del Bilancio di Esercizio GSE per l'anno 2020 relativi al costo del personale dipendente, rivalutati dell'0,5% annuo per ciascuno degli anni oggetto di valutazione (2022-2028). Tale modalità di calcolo si è resa necessaria in quanto, alla data di elaborazione della presente Convenzione, il Bilancio di esercizio 2020 risulta l'ultimo disponibile.

Il costo medio del lavoro è stato calcolato sulla base delle consistenze medie del personale registrate nell'anno 2020, ripartite per categoria contrattuale (Dirigenti, Quadri, Impiegati) e considerando il numero di persone anno di seguito indicate.

Tabella 2

Categoria personale	Costo medio unitario 2020 (al netto di IVA) €/anno/personale	2022 €/anno/personale	2023 €/anno/personale	2024 €/anno/personale	2025 €/anno/personale	2026 €/anno/personale	2027 €/anno/personale	2028 €/anno/personale
Dirigente	322.511	324.124	325.744	327.373	329.010	330.655	332.308	333.970
Quadri	105.691	106.219	106.751	107.284	107.821	108.360	108.902	109.446
Impiegati	58.896	59.190	59.486	59.784	60.083	60.383	60.685	60.989

Tabella 3

Categoria personale	2022 n°	2023 n°	2024 n°	2025 n°	2026 n°	2027 n°	2028 n°
Dirigente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadri	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
Impiegati	3,50	2,75	2,75	6,00	5,25	0,00	0,00

- ✓ **Overhead:** i costi trasversali sono volti a valorizzare l'impiego sul progetto delle strutture aziendali non direttamente coinvolte.

I costi sono stimati utilizzando i Conti Economici Separati relativi all'anno 2020 del GSE, elaborati sulla base della metodologia definita dalla Delibera ARERA 163/R/com/2013 e opportunamente revisionati da auditor esterni.

L'*overhead* per la misura in oggetto è pari a circa il 33% del costo del personale. Tale valore è stato elaborato sulla base dei contributi indiretti dei seguenti servizi comuni aziendali:

- Servizi amministrativi e finanziari;
- Servizi del personale e delle risorse Umane;
- Servizi informatici distribuiti;
- Servizi immobiliari e Facility Management;
- Informatica di Business.

Si evidenzia che nel calcolo dell'*overhead* non sono presenti quote di onere afferenti ai seguenti servizi comuni aziendali che, sebbene presenti nella metodologia di *unbundling*

contabile del GSE, non sono state inserite tra le voci di costi associati al progetto “Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento”, in virtù di considerazioni di interesse pubblico a sostegno della cooperazione di cui alla Convenzione “Ministero-GSE”:

- Approvvigionamenti e acquisti;
- Organi legali, societari, audit, alta direzione e staff centrali;
- Supporto giuridico legale e contenzioso;
- Comunicazione e Promozione;
- Attività regolatoria e di supporto ai processi di business;
- Contact Center;
- Pre-qualifica e gestione documentale.

COPERTURA DEI COSTI PER IL SUPPORTO TECNICO OPERATIVO FORNITO DAL GSE

L'articolo 6 del DM n. 263 del 30 giugno 2022, al comma 1 prevede che, ai fini dell'attuazione della Misura, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica si avvale del supporto tecnico operativo del GSE, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, che, con apposita convenzione sono definite le attività che il GSE dovrà svolgere, sulla base delle modalità previste dal decreto direttoriale n. 94 del 28 luglio 2022.

Considerato inoltre che il successivo comma 2 del richiamato articolo 6 del DM n. 263 del 30 giugno 2022, prevede che i costi della convenzione non possono essere superiori al 1% delle risorse complessivamente disponibili per la misura (pari a 200M€), ovvero non possono essere superiori a € 2.000.000,00, le spese eccedenti tale importo, pari a €399.578,00 oltre IVA, saranno a carico del GSE

I costi sostenuti dal GSE entro il valore massimo di €2.000.000,00 sono così ripartiti:

- €1.570.000,00 al netto di IVA per i costi di gestione;
- €430.000,00 al netto di IVA per lo sviluppo della piattaforma informatica

La copertura di tali costi avviene secondo le seguenti modalità:

- a) i costi di gestione, nei limiti di €1.570.000,00, saranno coperti secondo le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 6 del DM n. 263 del 30 giugno 2022, che stabilisce:
 - i. in caso di cumulo dei benefici concessi ai sensi del DM n. 263 del 30 giugno 2022 con i benefici in conto esercizio di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, i costi di gestione del GSE sono coperti mediante la copertura tariffaria prevista per l'accesso ai certificati bianchi per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento stabilita dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
 - ii. qualora non operi il cumulo, i costi di gestione del GSE sono posti a carico dei soggetti che beneficiano delle attività svolte ai sensi del DM n. 263 del 30 giugno 2022, nella misura massima dell'1% dell'agevolazione riconosciuta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
 - iii. eventuali disavanzi non coperti secondo le modalità di cui ai punti i. e ii. precedenti trovano copertura, conformemente a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, secondo modalità definite da ARERA nell'ambito del riconoscimento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di funzionamento del GSE.

- b) i costi per lo sviluppo della piattaforma informatica, nei limiti di €430.000,00, saranno coperti a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dall'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.

